COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifiche alla legge 30 dicembre 1947 n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (588-*B*) 1109

PRESIDENTE, *Relatore* 1109, 1111, 1114, 1115
LOZZA 1110, 1114, 1115
BADALONI MARIA 1110, 1111
ERMINI. 1110
PITZALIS 1111, 1114
CARONIA 1111
COTTONE 1111
SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione* 1111, 1115
SCIORILLI BORRELLI 1115

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato dal regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le facoltà di lettere e filosofia (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (2849) 1118

PRESIDENTE 1118, 1119, 1120
ERMINI, *Relatore* 1118, 1119, 1120
SCIORILLI BORRELLI 1118
MARANGONE VITTORIO 1119
VISCHIA 1119
PITZALIS 1119
MALAGUGINI 1119
COTTONE 1119
FRANCESCHINI FRANCESCO 1119
LOZZA 1119

Votazione segreta:

PRESIDENTE 1120

La seduta comincia alle 9,30.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione. (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato). (588-B).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, numero 1477, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione », del quale sono io stesso relatore.

La Commissione è investita nuovamente dell'esame di questo provvedimento in quanto il Senato ha apportato alcune modifiche al

testo già approvato da questa Commissione stessa.

Come vedremo nel corso dell'esame degli articoli, la maggior parte di queste modifiche è puramente formale, vi è una sola modifica di natura sostanziale ed è quella che aumenta il numero dei membri del Consiglio superiore e distribuisce i posti elettivi attribuiti alle singole facoltà nel Consiglio superiore stesso.

Il disegno di legge era partito dal concetto di aumentare il numero dei rappresentanti del Ministero, che era stato portato a 11. Il Senato, in parere difforme dalla Camera, ha ridotto a 8 il numero dei membri di designazione ministeriale ed aumentato il numero dei membri elettivi, distribuendo i posti tolti ai membri di nomina ministeriale, in modo da portare da 3 a 4 i rappresentanti elettivi delle facoltà di medicina, lettere e filosofia e scienze. È rimasto invece invariato a tre il numero dei membri elettivi della facoltà di giurisprudenza nonostante l'aumento apportato alle altre facoltà.

Sono il primo a non condividere tale criterio di ripartizione, tuttavia siamo posti di fronte al fatto che il Consiglio Superiore, attualmente in carica, scade il 14 settembre; se noi quindi, non approveremo subito il disegno di legge in esame, le elezioni dovranno essere fatte secondo la vecchia legge.

Per evitare questa eventualità, ritengo che non resti altri via se non quella di approvare il testo a noi rinviato dal Senato, così come esso è attualmente, e di chiedere che il Governo non si opponga a che una proposta di legge, che potremmo presentare subito, riporti da 3 a 4 il numero dei membri del Consiglio Superiore eletti dalla facoltà di giurisprudenza e venga, quindi, logicamente elevato da 67 a 68 il numero dei membri del Consiglio superiore stesso.

Poiché il Consiglio Superiore della pubblica istruzione durerà in carica in forza dell'articolo 10 del disegno di legge stesso, ancora un anno, noi avremo in questo frattempo il modo di far approvare questa proposta o disegno di legge e di riportare quindi la rappresentanza della facoltà di giurisprudenza alla pari con le altre maggiori facoltà.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LOZZA. Il disegno di legge, che a noi ritorna ora dal Senato, è stato oggetto di lunghe discussioni alla Camera in rapporto ad un disegno di legge governativo ed a una proposta di legge d'iniziativa degli onorevoli Marchesi e Natta.

Alla Camera, la nostra parte aveva sostenuto l'opportunità che le elezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione fossero di primo grado tanto per la scuola media che per la scuola elementare. Non siamo riusciti in tale intento. Pensavamo che il Senato apportasse la modifica da noi desiderata, che rispondeva al disegno di legge governativo, ma siamo rimasti ancora una volta delusi, ed anzi il Senato ha apportato altre modifiche che non sono tutte di nostro gradimento; però, tenuto conto della situazione derivante dal prossimo rinnovo delle cariche del Consiglio superiore, dichiariamo di essere d'accordo circa l'accettazione delle modifiche stesse, mentre ribadiamo ancora una volta la nostra opinione che le elezioni di secondo grado sono, per così dire, meno democratiche delle elezioni di primo grado, in quanto portano al Consiglio superiore della pubblica istruzione, sovente, persone non conosciute o meno conosciute dalla base o, per lo meno, non volute necessariamente da questa.

Mantenuta questa riserva, dichiaro tuttavia che voterò a favore con l'augurio che, fatto un primo passo a favore della scuola media, si faccia un secondo passo per la scuola elementare e informando altresì che presenteremo una proposta di legge in tale senso qualora a ciò non provveda il Governo.

BADALONI MARIA. Sono di parere esattamente contrario a quello dell'onorevole Lozza, in ordine alle elezioni di primo e di secondo grado e ritengo che le stesse argomentazioni, che egli porta a favore della democraticità delle elezioni di primo grado, possano portarsi per le elezioni di secondo grado.

Il Senato ha modificato, aumentandolo, il numero dei membri della seconda sezione così che la seconda e la terza sezione non hanno più lo stesso numero di membri: la seconda 18 e la terza 17.

Penso che a ciò si possa ovviare. Occorrerebbe vedere se vi siano motivi obbiettivi che consiglino di dare alle due sezioni un diverso numero di membri, in caso di votazione la terza sezione viene a trovarsi in assoluta minoranza.

Ritengo, comunque, per i motivi già esposti, che non sia il caso di apportare delle modifiche e dichiaro che voterò a favore del testo come ci è giunto dal Senato.

ERMINI. Debbo anche io fare le mie riserve, particolarmente per l'articolo 4, nel quale si ha l'assurdità di una facoltà di giurisprudenza che, come è noto, è più numerosa delle altre e che ha un minor numero di membri elettivi. Mi associo anche alla riserva prospettata dalla onorevole Badaloni Maria.

Il Senato, con gli emendamenti apportati, non ha migliorato la legge, che però contiene molte cose buone ed è molto utile soprattutto per consentire un opportuno rinnovo dei membri del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Mi associo a quanto dichiarato dall'onorevole Presidente relatore circa la necessità di subire dette modifiche, purché la legge possa venire approvata immediatamente dato che altrimenti le prossime elezioni avverrebbero con la vecchia legge.

PITZALIS. Mi associo alle riserve fatte dal Presidente circa gli emendamenti apportati dal Senato ed all'opinione che la legge debba essere approvata immediatamente appunto in considerazione del prossimo rinnovo delle cariche del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

È esattissimo il rilievo fatto circa la rappresentanza della facoltà di giurisprudenza in relazione a quella delle altre facoltà. A tal fine sarebbe opportuno presentare un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo a favorire una proposta di legge tendente a portare da 3 a 4 i membri elettivi rappresentanti della facoltà di giurisprudenza.

ERMINI. Non vorrei che il fatto dell'approvazione della legge e della presentazione dell'ordine del giorno apparissero contrastanti.

CARONIA. Mentre concordo con l'onorevole Presidente relatore sulla opportunità, per ragioni di ordine pratico, di approvare la legge nel testo pervenutoci dal Senato, mi permetto prospettare alcune osservazioni.

Oltre a quanto già detto per la rappresentanza delle facoltà di giurisprudenza, occorre tener conto anche della modifica che ha ridotto notevolmente il numero dei rappresentanti scelti dal Ministro. Riterrei opportuno che per costoro venisse mantenuto il numero stabilito dalla nostra Commissione e che fosse ripristinata la norma per la quale in ogni singola sezione il numero dei componenti non deve essere inferiore a 9. È cosa, a mio parere, sostanziale.

COTTONE. Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti elettivi della facoltà di giurisprudenza ritengo non sia necessario un ordine del giorno; potrebbe essere sufficiente un impegno, da parte dell'onorevole rappresentante del Governo, di presentare al più presto possibile alla Camera un provvedimento legislativo al riguardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione*. Il Governo è grato al Presidente relatore per la sua relazione e per la sua proposta di approvare senz'altro il testo trasmesso dal Senato. Le ragioni di urgenza dell'approvazione sono notevoli e evidenti.

Alcuni motivi di riserva espressi in questa sede sono comprensibili; informo però l'onorevole Lozza che al Senato è stato necessario mantenere la elezione di secondo grado per il settore elementare, in quanto tale soluzione rappresentava un faticoso compromesso, grazie al quale si sono introdotte elezioni dirette nella sezione della scuola media.

Per parte del Governo non vi sono obiezioni a che, in un secondo tempo, si stabilisca un equilibrio più rispettoso della realtà nei riguardi delle facoltà di giurisprudenza; ritengo anzi di poter richiamare l'attenzione per quanto si riferisce alle nomine di competenza del Ministro, perché, in quella sede, per quanto possibile non si mancherà di riparare allo squilibrio. Il Governo non ha, comunque, alcuna obiezione a che la sperequazione venga corretta con apposita proposta.

Il Governo è anche favorevole a che una nuova iniziativa di legge riporti ad undici il numero dei membri nominati dal Ministro, ora ridotto a otto. Tuttavia, circa i rapporti di equilibrio tra membri elettivi e membri di nomina governativi, si terrà conto anche di altri pareri del tutto opposti.

Quanto alla preoccupazione espressa dall'onorevole Caronia relativamente alla soppressione del numero legale per il funzionamento delle sezioni, ricordo che la questione è regolata dall'articolo 3, ultimo comma.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 è stato approvato dal Senato nel testo da noi approvato.

Il Senato ha approvato un nuovo articolo 2. In esso viene fissato il numero dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ne do lettura:

« Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri, oltre il Ministro che lo presiede, ed è diviso in tre Sezioni, la Prima per l'istruzione superiore, la Seconda per l'istruzione secondaria e la Terza per la istruzione elementare ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 (ora 3) nel seguente testo.

« Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, varî rami dell'istruzione o riforma di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle singole Sezioni.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario si richiede la presenza di almeno due terzi del Consiglio ».

Ad esso ha apportato tre emendamenti, dei quali uno ha carattere sostanziale, mentre gli altri sono formali.

Il primo emendamento riguarda il comma secondo ed è di natura formale, sostituendosi all'ottavo alinea la parola « riforme » a « riforma ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento riguarda il comma quarto ed è anche esso di natura formale, sostituendosi la dizione « Sezioni competenti » a « singole Sezioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il terzo emendamento riguarda l'ultimo comma. Esso ha una portata sostanziale in quanto introduce un *quorum* in base al quale debbono essere presenti, per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole sezioni, almeno due terzi dei rispettivi componenti.

Ne do lettura e lo pongo in votazione.

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 3 nel testo emendato dal Senato, che pongo in votazione nel suo complesso.

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente.

« Il Consiglio Superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni. In adunanza plenaria è convocato tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, varî rami dell'istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici.

Il parere del Consiglio Superiore in tali casi è obbligatorio.

Le questioni sottoposte al parere dell'adunanza plenaria sono preventivamente esaminate dalle Sezioni competenti.

Il Consiglio plenario, quando il Ministro non lo presieda di persona, è presieduto da un vicepresidente, nominato dal Ministro e scelto in una terna di membri designati dal Consiglio.

Inoltre, il Ministro può presiedere le adunanze di ciascuna Sezione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio plenario e delle singole Sezioni si richiede la presenza di almeno due terzi dei rispettivi componenti ».

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 (ora 4) nel seguente testo:

« Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio Superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 21 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali, 3 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 3 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 3 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto Superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più

professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto maggiori voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incadicati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 11 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

A seguito degli emendamenti ai commi *a*) e *c*) approvati dal Senato, i membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione scelti dal Ministro, vengono ridotti da 11 a 8, mentre vengono aggiunti tre membri elettivi: uno alle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dell'Istituto universitario orientale di Napoli; uno alle Facoltà di medicina e chirurgia e uno alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale.

È certamente spiacevole che non siano stati portati a 4 anche i membri elettivi per le Facoltà di giurisprudenza. Ritengo comunque che, per i motivi già esposti, convenga approvare questi emendamenti specialmente in considerazione delle dichiarazioni fatte dall'onorevole rappresentante del Governo.

Do lettura del testo dell'emendamento del Senato al comma *a*):

« *a*) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 24 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 4 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 4 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 4 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto Superore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria, 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento del Senato al comma *c*):

« *c*) altri 8 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 4 nel testo emendato dal Senato che pongo in votazione nel suo complesso.

« Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Prima Sezione è presieduta, in assenza del Ministro, dal vice presidente del Consiglio Superiore ed è così composta:

a) le Facoltà universitarie e gli Istituti di istruzione superiore eleggono, nel proprio seno, 24 membri nelle seguenti proporzioni: 3 sono eletti dalle Facoltà di giurisprudenza, di scienze politiche e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali; 4 dalle Facoltà di lettere e filosofia, di magistero e dall'Istituto universitario orientale di Napoli; 4 dalle Facoltà di medicina e chirurgia; 4 dalle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di chimica industriale; 2 dalle Facoltà di ingegneria e di ingegneria aeronautica; 1 dalle Facoltà di architettura e dall'Istituto Superiore di architettura di Venezia; 2 dalle Facoltà di economia e commercio e dall'Istituto universitario navale di Napoli; 1 dalle Facoltà di medicina veterinaria; 2 dalle Facoltà di agraria; 1 dalle Facoltà di farmacia.

Qualora tra i designati da uno dei predetti gruppi di Facoltà siano compresi due o più

professori della stessa disciplina, è eletto solo quello che ha ottenuto più voti o, a parità di voti, il più anziano in grado, e subentrano i professori che immediatamente dopo abbiano avuto il maggior numero di voti;

b) un libero docente, un professore incaricato universitario e un assistente di ruolo sono eletti dalle rispettive categorie. Gli incaricati, gli aiuti e gli assistenti non sono eleggibili se non siano forniti del titolo di abilitazione alla libera docenza;

c) altri 8 membri sono scelti dal Ministro tra i professori che appartengano o abbiano appartenuto ai ruoli delle Università o degli Istituti d'istruzione superiore o tra studiosi estranei ai ruoli universitari, di cui uno quale rappresentante delle Università libere, nel caso in cui nessun professore di Università libera sia stato eletto. Il Ministro procederà a tali scelte tenendo conto di quelle discipline che non sono rappresentate dai membri eletti dalle Facoltà ».

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 (ora 5) nel seguente testo:

« Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta di 17 membri cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Seconda Sezione con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

d) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale, quattro dell'istruzione tecnica e professionale, di cui un insegnante tecnico-pratico di ruolo), eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo;

e) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Il primo emendamento approvato dal Senato riguarda il secondo comma ed aumenta da 17 a 18 il numero dei membri della Seconda Sezione.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento riguarda il comma *d*) ed apporta una semplice modificazione formale.

LOZZA. Si tratta a mio parere di una modificazione sostanziale.

PRESIDENTE. Il testo da noi approvato stabiliva che uno degli insegnanti eletti doveva essere un insegnante tecnico-pratico; il Senato ha lasciato libertà al corpo elettorale precisando che gli elementi tecnici pratici hanno elettorato attivo e elettorato passivo.

PITZALIS. È una modifica sostanziale poiché prima gli elementi tecnici pratici non potevano neanche votare. Ora, invece, sono alla pari dei professori.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento e lo pongo in votazione.

« *d*) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo; ».

(*È approvato*).

L'emendamento *e*), aggiuntivo, propone l'aumento di un rappresentante dei professori incaricati abilitati.

Ne do lettura e lo pongo in votazione.

« *e*) di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria ».

(*È approvato*).

L'emendamento *f*) riflette soltanto la nuova elencazione del comma, che da *e*) diviene *f*).

La pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è poi un emendamento soppressivo dell'ultimo comma, in quanto la materia da esso trattata è già compresa nell'articolo 3.

Metto ai voti detta modifica.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 5 del testo emendato dal Senato che pongo in votazione nel suo complesso.

« Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione è composta di 18 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Seconda Sezione con funzioni di presidente;

b) di due ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico, uno dell'ordine tecnico) scelti dal Ministro;

c) di un provveditore agli studi e di un rappresentante dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, scelti dal Ministro;

d) di due capi di Istituto, uno dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e professionale; di otto professori (quattro dell'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e quattro dell'istruzione tecnica e professionale) eletti separatamente da tutti i capi di Istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo;

e) di un rappresentante dei professori incaricati abilitati eletto dalla categoria;

f) di un capo di Istituto e di un professore di scuola non statale scelti dal Ministro ».

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 (ora 6) nel seguente testo:

« Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esame;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di 7 membri eletta nel suo seno.

L'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 629, del Capo provvisorio dello Stato è soppresso.

I pareri, di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti della Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

Il Comitato, prima di dare il parere, deve richiedere le controdeduzioni dell'interessato.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno 5 membri ».

Il Senato ha apportato due emendamenti soppressivi. Il primo di detti emendamenti sopprime il settimo comma in quanto il suo contenuto è già incluso nel sesto comma.

Pongo in votazione detto emendamento soppressivo.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento soppressivo riguarda il penultimo comma e trova le sue ragioni nel fatto che è normale richiedere le controdeduzioni all'interessato.

LOZZA. Accettiamo la soppressione in base alle premesse già fatte; cioè per non rinviare di nuovo la legge al Senato, ma con quella norma intendevamo dare una precisa garanzia agli insegnanti nei confronti del Consiglio superiore e siamo tuttora dello stesso parere, anche se tale affermazione può apparire pleonastica.

SCIORILLI BORRELLI. Mi preoccupa il fatto che tale soppressione possa essere erroneamente interpretata.

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche nella discussione svoltasi al Senato si è fatto cenno al rinvio allo stato giuridico, che appunto prevede normalmente le controdeduzioni degli interessati.

PRESIDENTE. Pongo, dunque, in votazione l'emendamento del Senato, soppressivo del penultimo comma.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo emendato dal Senato e che pongo in votazione:

« Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« La Seconda Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e professionale, deferite dalle vigenti norme alla competenza del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Il parere è obbligatorio, oltre che nei casi già stabiliti dalla legge:

a) sui programmi di insegnamento e di esame;

b) sui programmi e le modalità dei concorsi a cattedre.

Le attribuzioni della Commissione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono devolute alla Seconda Sezione che le esercita mediante una Giunta di 7 membri eletta nel suo seno.

I pareri, di cui all'articolo 20 del predetto decreto, sono dati da un Comitato di tre membri, scelti dalla Sezione nel proprio seno tra i membri che non facciano parte della Giunta.

Per la validità delle decisioni della Giunta è richiesta la presenza di almeno 5 membri ».

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 (ora 7) nel seguente testo:

« Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione è composta di 17 membri e cioè:

a) di un professore universitario, componente della Prima Sezione, eletto dai membri della Terza Sezione con funzioni di presidente;

b) di un ispettore centrale per l'istruzione elementare, di un rappresentante dei patronati scolastici, di un provveditore agli studi, di un direttore o insegnante di scuola materna, di un direttore o insegnante di scuola non statale, scelti dal Ministro;

c) di un capo di Istituto o professore della Seconda Sezione eletto dai membri della Terza Sezione;

d) di un ispettore scolastico, di due direttori didattici e di sette maestri di ruolo, eletti congiuntamente da tutti gli ispettori, direttori e maestri di ruolo.

Per la validità delle deliberazioni della Sezione è richiesta la presenza di 9 componenti ».

Il Senato ha approvato un emendamento soppressivo dell'ultimo comma in quanto la materia in esso trattata è compresa in altro articolo.

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 (ora 8) nel seguente testo.

« Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonché sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5 della presente legge ».

Il Senato ha approvato un emendamento, per cui è stato più esattamente indicato l'articolo citato all'ultimo alinea: « articolo 8 anziché 5 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 8 nel testo emendato dal Senato che pongo in votazione nel suo complesso.

« Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« La Terza Sezione si pronuncia sulle questioni concernenti l'istruzione elementare e le relative opere di assistenza, che il Ministro ritenga di sottoporre al suo esame.

Il suo parere è obbligatorio sui ricorsi contro i trasferimenti per servizio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto e contro le punizioni disciplinari superiori alla sospensione d'ufficio concernenti i maestri elementari, nonché sulle materie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 8 della presente legge ».

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 (ora 9) nel seguente testo:

« Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni ».

L'emendamento approvato dal Senato, riguarda l'intero articolo ed ha carattere puramente formale, in quanto muta semplicemente

l'ordine dei commi che lo compongono. Ne do lettura:

« Il testo del primo comma dell'articolo 12 è sostituito dai seguenti:

« Le elezioni per la Seconda Sezione si svolgono in un solo grado, durante il normale periodo delle lezioni.

Le elezioni per la Terza Sezione sono di secondo grado e si svolgono durante il normale periodo delle lezioni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 (ora 10) nel seguente testo:

« Il testo dell'articolo 23 è sostituto dal seguente:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 4 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della Prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte consecutivamente per più di due volte.

I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immeditamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti non possono prendere parte, né in qualità di commissari né in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i compenenti del Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

Il Senato ha emendato il secondo comma. Si tratta di un emendamento puramente formale, venendo usata la dizione « per più di due volte consecutive », anziché « consecutivamente per più di volte ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 10 nel testo emendato dal Senato che pongo in votazione nel suo complesso.

Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« I componenti dei Corpi consultivi, contemplati nella presente legge, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica 4 anni. Essi possono essere confermati, fatta eccezione dei membri della Prima Sezione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, i quali non possono farne parte per più di due volte consecutive.

I capi di Istituto, i professori delle scuole secondarie, i direttori ed i maestri possono essere esonerati dall'insegnamento per la durata del loro mandato.

I consiglieri, che cessano durante il loro quadriennio di durata in carica, sono sostituiti per la restante parte di questo da coloro che, nelle elezioni generali svolte all'inizio dello stesso quadriennio, li seguivano immediatamente nella graduatoria delle designazioni. Se trattasi di consiglieri scelti dal Ministro, questi procede alla sostituzione con nuova scelta.

I componenti del Consiglio Superiore della pubblica istruzione e del Consiglio Superiore delle antichità e belle arti, non possono prendere parte, né in qualità di commissari né in qualità di candidati, a concorsi banditi dal Ministero della pubblica istruzione e concernenti materie che, comunque, rientrino nella competenza specificamente attribuita alle rispettive Sezioni. Analogo divieto sussiste per i componenti del Consiglio Superiore delle accademie e biblioteche nei riguardi di concorsi relativi all'Amministrazione delle biblioteche governative ».

(*È approvato*).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 (ora 11) nel seguente testo:

« La durata del Consiglio Superiore attualmente in funzione è prorogata a 4 anni ».

L'emendamento aggiuntivo apportato dal Senato precisa la questione della non rieleggibilità dei membri del Consiglio Superiore.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo approvato dal Senato, che pongo in votazione.

« La durata del Consiglio Superiore della pubblica istruzione attualmente in funzione è prorogata a 4 anni; alla scadenza di detto periodo non sono confermabili i membri della Prima Sezione che abbiano fatto parte del Consiglio nel quadriennio stesso e nel triennio precedente ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge testé esaminato verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso la Facoltà di lettere e filosofia. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (2849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento didattico universitario, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le facoltà di lettere e filosofia ».

La IV Commissione ha dato parere favorevole a condizione che non vi siano aggravi di spesa.

L'onorevole Ermini, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ERMINI, *Relatore*. I colleghi della Commissione conoscono l'importanza dello studio delle lingue e delle letterature straniere e quante cure esso richieda, mentre spesse volte si lamenta il fatto che in Italia tali discipline vengano studiate ancora poco e ciò è dannoso ai fini della conoscenza tra i popoli.

In effetti esiste in materia un ordinamento strano: le lauree in lingue e letterature straniere vengono conferite, in linea di massima delle facoltà di magistero, alle quali possono essere iscritti coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale, mentre restano fuori da questo studio, così importante, coloro che hanno una migliore preparazione umanistica, avendo essi la maturità classica, e che possono frequentare le Facoltà di lettere.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame pone rimedio a siffatta situazione consentendo alle Facoltà di lettere di conferire lauree in lingue e letterature straniere, secondo due indirizzi: lingue e letterature straniere orientali e lingue e letterature moderne a indirizzo europeo.

La legge determina le materie di insegnamento per questi corsi di laurea in lingue e letterature straniere e tale determinazione è fatta, più o meno, sulla falsariga dei corsi di laurea per lingue e letterature straniere presso le Facoltà di magistero e di economia e commercio, integrandoli ad esempio con la glottologia e dando contenuto più completo ai corsi. Faccio rilevare, comunque, che le Facoltà di lettere e filosofia, con l'approvazione della presente legge hanno solo la possibilità di istituire i corsi in questione, modificando i loro statuti, per cui la legge, in sé stessa, non impone alcuno aggravio di spesa. Vi sono Facoltà – come quelle di Roma – che hanno posti di ruolo ad esuberanza nel settore letterario e che potranno quindi avvalersi senza difficoltà delle norme che siano chiamati ad approvare.

Dichiaro, salvo dettagli che esamineremo in sede di approvazione dei singoli articoli, di essere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge che raccomando ai colleghi della Commissione in quanto consente di provvedere a certe esigenze obiettive senza attendere un generale riordinamento della organizzazione universitaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCIORILLI BORRELLI. Concordo con l'onorevole Relatore anche perché tra gli insegnanti di lingue vi è una grande varietà di provenienze, fuorché di laureati in lettere e filosofia. È vero che abbiamo delle scuole giustamente famose per l'insegnamento delle lingue come le scuole di Venezia e di Napoli; però ritengo che nella Facoltà di lettere e filosofia si trovi la sede più naturale ed opportuna, una base ancora più solida per l'insegnamento in questione e di conseguenza concordo con il collega Ermini sulla opportunità che questo provvedimento venga rapidamente approvato e non venga rinviato ad un generale riordinamento della vita universitaria.

Occorre, però, modificare in futuro i programmi dei licei, in quanto mentre gli studenti che frequentano il Magistero, lasciano le lingue moderne all'ultimo biennio e per gli studenti, che frequentano le Facoltà di economia e commercio, lo studio delle lingue estere prosegue fino all'ultimo anno della scuola secondaria, gli studenti che provengono dal liceo classico lasciano le lingue moderne alla quinta classe ginnasiale e quindi

per essi la padronanza delle lingue moderne non è certo delle migliori. Per ciò la necessità di modificare anche alla base questo ordinamento.

Dichiaro, quindi, che voteremo a favore del disegno di legge in esame.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Mi associo al plauso manifestato dall'onorevole Ermini per questo provvedimento di legge. Si tratta di un atto di buona politica scolastica e culturale, lungamente attesa, che provvede ad eliminare l'incongruenza del restringimento delle materie linguistiche a poche Facoltà e poche Università. Esso assicura la massima serietà e garanzia di preparazione al corso di lingue, e, consentitemi di dirlo, allarga le prospettive per gli insegnanti ed i cultori delle medesime, in quanto consente ad essi di poter insegnare come lettori, come incaricati e, domani, anche come professori di ruolo in questa estesa branca delle lingue moderne.

È quindi, questa, una legge che, nella sua brevità, deve considerarsi di vasta portata e plaudo alla sua presentazione augurandomi che venga approvata.

MARANGONE VITTORIO. Anche noi siamo favorevoli alla approvazione del presente disegno di legge anche perché, permettendo l'istituzione di corsi di laurea in lingue e letterature moderne presso altre università, consente maggiori possibilità di frequenza a quegli studenti, che difficilmente potrebbero frequentare sedi lontane.

VISCHIA. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge in esame, ma debbo però esprimere alcune perplessità ed alcune preoccupazioni, in quanto anche in questo caso si crea quello che è già avvenuto per la Facoltà di lettere: ci sono magisteri da una parte e Facoltà di lettere dall'altra; ora si creano corsi di lingue anche nelle Facoltà di lettere e, purtroppo, avviene che nelle scuole italiane le lingue moderne sono male insegnate ed i giovani, dopo aver fatto anni di studio, non sono in grado di parlare la lingua studiata. Mi auguro che si cercherà di ovviare a questo grave inconveniente.

ERMINI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende appunto a modificare questo stato di fatto.

PITZALIS. Sono favorevole alla approvazione del disegno di legge; ho però notato che solamente il titolo di maturità classica è valido per accedere a questa Facoltà di lingue moderne.

MALAGUGINI. È un corso che integra i corsi già esistenti presso le Facoltà di lettere.

PITZALIS. Chi vuole seguire i corsi di lingue moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia, può farlo anche oggi; quindi una laurea in lettere è titolo valido per poter partecipare ai concorsi in lingue e letterature straniere. Sarei dell'opinione che, poiché si fa una innovazione, si possano anche ammettere ai detti corsi di laurea i diplomati del liceo scientifico e ciò anche perché non vedo tra gli insegnamenti obbligatori del detto corso di laurea, alcuna indicazione di materie classiche, per cui possa essere giustificata l'esclusione degli studenti del liceo scientifico.

ERMINI, *Relatore*. La proposta del collega Pitzalis sarebbe in conseguenza di ammettere alla Facoltà di lettere anche coloro che hanno la maturità scientifica.

PITZALIS. La mia proposta si intende limitata alla iscrizione agli istituendi corsi di lingue moderne. Agli stessi, inoltre, dovrebbero essere ammessi gli studenti provenienti dai licei linguistici che sono proprio i licei che avviano allo studio delle lingue moderne.

COTTONE. Apprezzo la proposta del collega Pitzalis, ma ritengo che vi possano essere delle difficoltà per la sua realizzazione.

FRANCESCHINI FRANCESCO. La discussione ci porta ad entrare un po' in merito ai programmi ed alla preparazione degli studenti di liceo scientifico.

Con questa proposta si vengono ad ammettere ai corsi di lingue i giovani provenienti dal liceo classico che hanno da tre anni abbandonato lo studio delle lingue straniere, mentre si escludono i giovani provenienti dal Liceo scientifico che hanno coltivato lo studio di queste lingue fino all'ultimo anno e che, quindi, hanno una preparazione specifica.

Chi abbia familiarità con i programmi sa che, ad esclusione del greco, le altre materie classiche vengono svolte al Liceo scientifico pressoché con intensità pari al Liceo classico e che agli esami di maturità scientifica si avvicendano, senza discriminazione, professori del Liceo classico e professori del Liceo scientifico.

L'ammissione degli studenti dei licei scientifici favorirebbe la reincorporazione dei medesimi nel Liceo classico, cosa che è nei desideri di chi vorrebbe unificare i due rami del Liceo secondo la più recente esperienza.

PRESIDENTE. È sorta dalla discussione una questione grave che richiede un serio studio.

LOZZA. Qualora fossimo d'accordo sulla sostanza la questione formale sarebbe sempli-

cissima in quanto si tratterebbe solo di aggiungere, all'articolo 1, dopo le parole « Maturità classica », le parole « diploma di maturità scientifica ».

ERMINI, *Relatore*. Si tratta di una questione sostanziale e di difficile soluzione.

PRESIDENTE. Propongo di rinviare il seguito della discussione ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Modifiche alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (588-*B*):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bertinelli, Buzzi, Cavaliere Alberto, Cottone, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, De Totto, Ermini, Franceschini Francesco, Gaudioso, Gotelli Angela, Lozza, Malagugini, Marangone Vittorio, Marchionni Zanchi Renata, Mazzali, Nicosia, Perdonà, Pitzalis, Ravera Camilla, Romanato, Rossi Paolo, Savio Emanuela, Sciorilli Borrelli, Segni, Tesauro, Villelli, Vischia.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI